



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 1449/2022

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, ALLA PARTE II, DEL D.LGS. 152/06, CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1186/2018 DEL 08.06.2018 E S.M.I., PER LA MODIFICA DELLA FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO, INDICATA NELL'A.D. N. 108/2022 DEL 27.01.2022, DEL CODICE EER 190814 PRODOTTO DALL'IMPIANTO SIMAM2 NEL NUOVO INVASO DI DISCARICA DENOMINATO SCARPINO 3.

In data 30/06/2022 il dirigente RAMELLA AGOSTINO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti:

- il Bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 15.12.2021;
- Visto il D.C.M. n. 17 del 26.05.2021 riguardante il "*Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale*";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii ed in particolare il Titolo III Bis, alla Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "*Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- la Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1 "*Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia*" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*";
- il Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30 giugno 2014 n. 25;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015 n. 14;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- la determinazione del Sindaco Metropolitano n. 17 del 18.03.2022, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2022-2024;

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla gestione della discarica denominata S3, sita in località monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con atto dirigenziale n. 1186/2018 del 08.06.2018 e s.m.i.;

Richiamata, altresì, l'A.D. n. 108/2022 del 27.01.2022, di modifica ultima all'atto n. 1186/2018 del 08.06.2018;

Rilevato che con nota di cui al protocollo AMIU Genova S.p.A. n. 1201 del 10.02.2022, pervenuta a questa Città Metropolitana in data 11.02.2022 (prot. n. 7445), la suddetta Società ha chiesto di poter effettuare le analisi sul codice EER 190814, costituite da IRDP, concentrazione di sostanza secca e test di cessione, con una frequenza differente rispetto a quanto prescritto nell'A.D. n. 108/2022 del 27.01.2022 (ad ogni conferimento);

Considerato che con nota del 02.03.2022 (prot. n. 11178) questa Città Metropolitana ha chiesto, ad ARPAL, valutazioni in merito alla proposta di AMIU Genova S.p.A. di una frequenza di campionamento del codice EER 190814 trimestrale per il primo anno e, considerando la produzione di fango a regime, semestrale per i successivi;

Rilevato che con nota di cui al protocollo AMIU Genova S.p.A. n. 2222 del 14.03.2022, pervenuta a questa Città Metropolitana in data 16.03.2022 (prot. n. 13793), la sopracitata Società ha trasmesso la valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all'allegato 7 del d.lgs. 36/2003, prescritta con A.D. n. 108/2022 del 27.01.2022, ai fini della richiesta di deroga al limite di concentrazione del parametro DOC per l'EER 190814;

Considerato che con nota del 04.04.2022 (prot. n. 18148) questa Città Metropolitana ha chiesto, ad ARPAL, valutazioni in merito alla valutazione di rischio trasmessa da AMIU Genova S.p.A. in data 16.03.2022 (prot. n. 13793);

Viste le seguenti note trasmesse da ARPAL:

- n. 11151 del 19.04.2022, assunta al protocollo della Città Metropolitana del 19.04.2022 (prot. n. 20927), con la quale esprime nulla osta all'accoglimento della proposta di AMIU Genova S.p.A. di diminuzione della frequenza di campionamento del codice EER 190814;
- n. 15074 del 23.05.2022, assunta al protocollo della Città Metropolitana del 23.05.2022 (prot. n. 27704), con la quale *"comunica che a causa degli elevati carichi di lavoro e della mancanza di personale la scrivente Agenzia non è in grado di evadere la richiesta. Ci si rimette pertanto alle valutazioni che saranno formulate da codesta Autorità Competente, in considerazione anche del fatto che la tematica non è afferente al PMC su cui ARPAL ha competenze dirette"*;

Fatto rilevare che nelle considerazioni conclusive alla sopracitata valutazione di rischio, AMIU Genova S.p.A. ha indicato che *"La Valutazione del Rischio è stata eseguita sulla base delle indicazioni riportate nell'Allegato 7 (Articolo 7-sexies) del D.Lgs. 121/2020, verificando l'accettabilità del rischio connesso ad una concentrazione nell'eluato per il parametro DOC pari al triplo di quella prevista nella Tabella 5 – Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. 121/2020. È stato quindi considerato un valore di 300 mg/l a fronte di un limite di 100 mg/l. [...] L'analisi effettuata ha evidenziato che i limiti di concentrazione proposti in deroga per l'eluato sono tali da non determinare rischio per le acque sotterranee al di sotto della discarica. Sulla base della valutazione effettuata viene richiesta la deroga del limite per il parametro DOC indicato nella Tabella 5 – Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. 121/2020"*;

Dato atto che la prescrizione **t)** del capitolo VII *"Criteri di ammissibilità"* dell'Allegato 1 del provvedimento 1746/2018 del 31.08.2018 modificato, da ultimo, dall'A.D. n. 108/2022 del



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

27.01.2022, riporta che *“l'avvio allo smaltimento in discarica del rifiuto avente codice EER 190814, potrà avvenire solo a seguito di trasmissione da parte di AMIU Genova S.p.A. della valutazione di rischio di cui sopra per le valutazioni necessarie al nulla osta al conferimento dello stesso in discarica e della valutazione della stessa da parte degli Enti competenti”*;

Considerato che, a seguito di valutazioni tecniche, la valutazione di rischio presentata da AMIU Genova S.p.A., prescritta con A.D. n. 108/2022 del 27.01.2022, ai fini della richiesta di deroga al limite di concentrazione del parametro DOC per l'EER 190814, viene ritenuta conforme ai requisiti dell'Allegato 7 (Articolo 7-sexies) del D.Lgs. 121/2020;

Considerato che la società A.M.I.U. Genova S.p.A. rientra tra i casi indicati all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, ai sensi del quale è esclusa la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche *“le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico”*, pertanto non è stata acquisita la certificazione antimafia;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L.190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2022/2024 paragrafo 8.1, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'assenso alla modifica della frequenza di campionamento del codice EER 190814 rispetto a quanto prescritto nell'A.D. n. 108/2022 del 27.01.2022 (ad ogni conferimento) e per la deroga al limite di concentrazione del parametro DOC per l'EER 190814, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente;

Tutto ciò premesso,

DISPONE

1. di modificare, ai sensi del Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, con A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii. variata, da ultimo, con A.D. n. 108/2022 del 27.01.2022, ad AMIU Genova S.p.A. per la gestione della discarica denominata Scarpino 3 e, in particolare, approvando la variazione della frequenza di campionamento del codice EER 190814 e la deroga al limite di concentrazione del parametro DOC per l'EER 190814, come segue:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

- al capitolo V “*Gestione del periodo transitorio*” dell’Allegato 1 del provvedimento 1746/2018 del 31.08.2018 modificato, da ultimo, dall’A.D. n. 108/2022 del 27.01.2022 deve intendersi così modificata la prescrizione **h)** come di seguito:
 - ♣ **h)** ai sensi dell’art. 16-ter del d.lgs. 36/2003 e s.m.i., tenendo conto che la Tabella 5, dell’Allegato 4, del suddetto decreto prevede un limite di 100 mg/l, vista la valutazione di rischio presentata, la quale dimostra che non esistono pericoli per l’ambiente, risulta applicabile la deroga al limite di concentrazione per il suddetto parametro per il codice EER 190814, secondo i seguenti termini temporali:
 - fino al 30.06.2022, i valori limite autorizzati per la specifica scarica non devono superare, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di scarica. Pertanto, fino a tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 300 mg/l;
 - a partire dal 01.07.2022 i valori limite autorizzati per la specifica scarica non devono superare, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di scarica. Pertanto, da tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 200 mg/l;
- al capitolo VII “*Criteri di ammissibilità*” dell’Allegato 1 del provvedimento 1746/2018 del 31.08.2018 modificato, da ultimo, dall’A.D. n. 108/2022 del 27.01.2022, devono intendersi così modificate le seguenti prescrizioni:
 - ♣ **t)** ai sensi dell’art. 16-ter del d.lgs. 36/2003 e s.m.i., tenendo conto che la Tabella 5, dell’Allegato 4, del suddetto decreto prevede un limite di 100 mg/l, vista la valutazione di rischio presentata, la quale dimostra che non esistono pericoli per l’ambiente, risulta applicabile la deroga al limite di concentrazione per il suddetto parametro, per il codice EER 190814, secondo i seguenti termini temporali:
 - fino al 30.06.2022, i valori limite autorizzati per la specifica scarica non devono superare, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di scarica. Pertanto, fino a tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 300 mg/l;
 - a partire dal 01.07.2022 i valori limite autorizzati per la specifica scarica non devono superare, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di scarica. Pertanto, da tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 200 mg/l;
 - **u)** potranno essere smaltiti esclusivamente i rifiuti, aventi codice EER 190814, derivanti dall’impianto di trattamento SIMAM2, sito all’interno della discarica di Scarpino, e nel rispetto dei seguenti parametri secondo le modalità e frequenze ^(*) previste nel PMC:

Parametro	Valori limite	Unità di misura
IRDP	1000	mg O ₂ /kg SV*h
Concentrazione sostanza secca	25	%
Test cessione - eluato (L/S=10 l/kg)	Tab. 5 - Allegato 4 – D.Lgs. 36/2003	mg/l

(*) La diminuzione della frequenza di campionamento, da trimestrale a semestrale, potrà essere effettuata a seguito di presentazione, agli Enti competenti, di report annuale sulla produzione di fango e relative analisi, e conseguente nulla osta dell’Autorità competente;

- con riferimento ad altri rifiuti a smaltimento, la Tabella 34 “*Verifiche di conformità*” del Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui al provvedimento 1186/2018 del 08.06.2018, deve intendersi come di seguito sostituita:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

CER	Parametro	Unità di misura	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione
190814	IRDP	mg O ₂ /kg SV*h	Trimestrale ^(*)	Norma UNI/TS 11184/2006	Archiviazione certificati analitici. Registrazione delle non conformità in un registro "Verifiche di non conformità"
	Concentrazione sostanza secca	%		-	
	Test cessione - eluato (L/S=10 l/kg)	mg/l		Tabella 5 dell'allegato 4 del D.lgs. 6/2003	
200203	Analisi visiva per accertare l'effettiva non recuperabilità del rifiuto	-	Ad ogni conferimento	-	Registrazione delle non conformità e dei carichi respinti in un registro "Verifiche di non conformità"
200303					
200307					

^(*) dopo il primo anno, considerata la produzione di fango a regime, la frequenza potrà essere diminuita a semestrale a seguito di presentazione agli Enti competenti di report annuale sulla produzione di fango e relative analisi, e conseguente nulla osta dell'Autorità competente

2. di confermare, per quanto non espressamente modificate dal presente atto, tutte le condizioni e le prescrizioni previste dalle Autorizzazioni Dirigenziali n. 2698/2021 del 21.12.2021 e n. 108/2022 del 27.01.2022;
3. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.
4. di inviare il presente provvedimento a:
 - AMIU Genova S.p.A.;
 - Regione Liguria;
 - Comune di Genova;
 - ARPAL;
 - ASL 3 Genovese;
 - Albo Gestori Ambientali.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n. 1186/2018 del 08.06.2018, variato con A.D. n. 1746/2018 del 31.08.2018, A.D. n. 1490/2019 del 28.06.2019, A.D. n. 1863/2019 del 08.08.2019, A.D. n. 1691/2021 del 04.08.2021, A.D. n. 1975/2021 del 16.09.2021, A.D. n. 1976/2021 del 16.09.2021, A.D. n. 1977/2021 del 16.09.2021, A.D. n. 2698/2021 del 21.12.2021 e A.D. n. 108/2022 del 27.01.2022, non in contrasto con il presente atto.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

**Sottoscritta dal Dirigente
(RAMELLA AGOSTINO)
con firma digitale**